

**N. R.G. 4418/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
Sezione specializzata in materia di imprese

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente rel.
dr. ssa Rossella Milone	Consigliere
dr. ssa Caterina Apostoliti	Consigliere

ha pronunciato la seguente


**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **4418/2019** promossa in grado d'appello

**DA**

**GOFFREDO CASADEI** (C.F. CSDGFR36B14I444P), elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 28 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. BENATTI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DUVIA PAOLO (DVUPLA78D26B300R) PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 28 20124 MILANO; ROMITA CARLO (RMTCRL68H25H501A) VIA XXIV MAGGIO, 43 00187 ROMA;





**VIRGILIO 2006 -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** (C.F. 09015591002), elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 28 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. BENATTI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DUVIA PAOLO (DVUPLA78D26B300R) PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 28 20124 MILANO; ROMITA CARLO (RMTCRL68H25H501A) VIA XXIV MAGGIO, 43 00187 ROMA;

**APPELLANTI**

**CONTRO**

**NOFDAM SPA** (C.F. 04976570012), elettivamente domiciliato in VIA GAETANO DONIZETTI, 7 00198 ROMA presso lo studio dell'avv. FRISINA PASQUALE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MERCURIO CATERINA (MRCCRN71M62C352Z) VIA . DONIZETTI, 7 00198 ROMA;

**CARLO GUGLIELMO IZZO** (C.F. ZZICLG39L29I885O), contumace

**ITALO VITALE** (C.F. VTLTLI64L28F205B), contumace


**RENATO PALAI** (C.F. PLARNT40P20F205F), contumace

**GUERRINO CORRADI** (C.F. CRRGRN43H06A132F), contumace

**NICOLA MARTUCCI** (C.F. MRTNCL71D03H501A), contumace

**APPELLATI**





Oggetto: Impugnazione di lodo in arbitrato irrituale.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### Per gli appellanti Goffredo Casadei e Virgilio 2006 s.r.l.:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria domanda, istanza o eccezione, rigettato l’appello incidentale condizionato proposto dall’appellata Nofdam S.p.a., in accoglimento della spiegata impugnazione e dunque in riforma dell’impugnata sentenza:

1. Accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità e/o l’inefficacia, totale o in via subordinata anche solo parziale, del lodo irrituale impugnato innanzi al Tribunale di Milano, reso in data 28 ottobre 2014 dagli arbitri Prof. Dott. Marco Lacchini, Avv. Gianfranco Di Garbo e Dott. Marcello Del Prete tra le parti indicate in epigrafe; ovvero annullare e/o risolvere, totalmente o in via subordinata anche solo parzialmente, il lodo medesimo, per i motivi esposti in atti;
2. con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, comprese le spese generali; nonché con integrale rifusione di costi, spese e oneri sostenuti nel procedimento arbitrale.”

### Per l’appellata Nofdam s.p.a.:

«Voglia l’ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e reietta, per tutte le ragioni esposte in narrativa, previ i necessari accertamenti e declaratorie (i) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l’appello proposto dalla Virgilio 2006 S.r.l. e dal Sig. Goffredo Casadei; (ii) in ogni caso, eventualmente previa accoglimento dei motivi di appello incidentale condizionato spiegati dalla ‘NOFDAM’, nonché delle eccezioni da essa riproposte ex art. 346 c.p.c., rigettare tutte le domande formulate dalla Virgilio 2006 S.r.l. e dal Sig. Goffredo Casadei, in quanto inammissibili, ed infondate, assumendo ogni più opportuno e consequenziale provvedimento a conferma del lodo impugnato.

Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.


## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

### 1) Decisione oggetto dell’impugnazione

Sentenza n. 4775 del Tribunale di Milano pubblicata il 20.5.2019.

### 2) Il fatto





Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono indubitabilmente provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:

a) Nofdam s.p.a. è società che svolge attività nel settore immobiliare, proprietaria di un terreno sito in Pomezia, i cui soci sono: Troisi Investissements Internationaux s.a., con la quota dell'80% del capitale, e Virgilio 2006 s.r.l., con la quota del 20% del capitale.

b) Il consiglio di amministrazione di Nofdam s.p.a., fino alla data del 25.5.2012, era composto da Carlo Guglielmo Izzo (Presidente), Renato Palai (Amministratore Delegato), Italo Vitale (Consigliere), Goffredo Casadei (Consigliere) e Guerrino Corradi.


c) L'assemblea sociale del 25.5.2012 ha nominato Consigliere d'amministrazione Nicola Martucci in sostituzione del Consigliere Guerrino Corradi.

d) Il consigliere Casadei, con domanda presentata il 22.6.2012, ha impugnato, ritenendole invalide:

- la delibera del CdA del 3.4.2012, nella parte in cui ha disposto:
  - . di attribuire all'amministratore delegato il compito di raccogliere "un secondo preventivo da uno studio tecnico di ingegneria da porre in concorrenza con quello dello studio Muzi & Associati da presentare, prima possibile, al consiglio di amministrazione per le opportune decisioni";
  - . di "dare mandato all'amministratore delegato affinché provveda ad integrare ed ampliare la nota integrativa e la relazione sulla gestione recependo quanto sopra esposto a chiarimento e precisazione delle osservazioni formulate dal consigliere Cav. Casadei senza tuttavia intervenire sugli importi riportati in bilancio";
- la delibera del CdA del 13.4.2012 nella parte in cui ha disposto "di conferire l'incarico per la redazione del progetto urbanistico di cui sopra comprendente i punti A1-A2-A3 del preventivo in nostre mani, allo studio Muzi & Associati per € 120.000";
- la delibera dell'assemblea sociale del 25.5.2012 nella parte in cui ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2011 "recepando le modifiche proposte dal collegio sindacale nella propria nota di sintesi del 24 maggio 2012".

e) L'impugnazione è stata proposta con domanda diretta, dapprima, al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano, come previsto dallo Statuto sociale, e, successivamente, dopo che quello aveva declinato l'incarico, al Presidente del Tribunale di Milano, di nominare il collegio arbitrale per la decisione con arbitrato irrituale, in forza della clausola compromissoria, contenuta nell'art. 33 dello Statuto di Nofdam s.p.a.






f) Il 28.10.2014 il collegio arbitrale ha pronunciato il lodo, con il quale all'unanimità ha rigettato tutte le domande della parte ricorrente, Goffredo Casadei, e della parte intervenuta nel procedimento arbitrale, Virgilio 2006 s.r.l.

### 3) Lo svolgimento del processo di primo grado.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Goffredo Casadei e Virgilio 2006 s.r.l. hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano Nofdam s.p.a., Carlo Guglielmo Izzo, Renato Palai, Italo Vitale, Guerrino Corradi e Nicola Martucci, chiedendo di dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, ovvero di annullare e/o risolvere, totalmente, o, in via subordinata, anche solo parzialmente, il lodo in arbitrato irrituale, pronunciato il 28.10.2014, per i seguenti motivi:

- 1) nullità e/o annullabilità e/o risoluzione e/o inefficacia del lodo per mancanza dei requisiti di indipendenza e terzietà in capo agli arbitri, nonché per violazione del mandato da parte di un arbitro, in relazione al dovere di comunicare la propria situazione di contiguità con una delle parti;
- 2) nullità e/o annullabilità e/o risoluzione e/o inefficacia del lodo per violazione del mandato e/o errore essenziale degli arbitri in ordine alle parti nei cui confronti doveva essere reso il lodo;
- 3) nullità e/o annullabilità e/o risoluzione e/o inefficacia, anche solo parziale, del lodo per violazione del mandato e omessa pronuncia sul punto dell'asserita violazione del diritto di parola e di intervento del socio Virgilio 2006 s.r.l. nel corso dell'assemblea del 25.5.2012;
- 4) nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, anche solo parziale, del lodo per errore di fatto essenziale degli arbitri – falsa rappresentazione di un elemento decisivo per la controversia relativo alla delibera assembleare del 25.5.2012;
- 5) nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, anche solo parziale, del lodo per contrasto con i principi di ordine pubblico e/o violazione di norme imperative, ed in particolare:
  - a. con il principio relativo all'inderogabile diritto del socio di essere messo in condizione di partecipare alla discussione assembleare,
  - b. con i principi di ordine pubblico relativi alla chiarezza e correttezza nella redazione del bilancio ex art. 2423, comma secondo, c.c.,
  - c. in generale con i principi di ordine pubblico e le norme imperative relative al procedimento legale di formazione del bilancio, comprese quelle di cui all'art. 2429 c.c.;
- 6) applicabilità dell'art. 36 D.Lvo n. 5/2003 e conseguente nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, anche solo parziale, del lodo per violazione delle regole di diritto, in relazione alle violazioni elencate nei precedenti punti, e relative:
  - (i) alla regola di diritto secondo cui il socio deve essere messo in condizione di partecipare alla discussione assembleare;





(ii) alle regole di diritto relative alla chiarezza e correttezza nella redazione del bilancio ai sensi dell'art. 2423 c. 2 c.c., nonché alle regole di diritto relative al procedimento legale di formazione del bilancio, comprese quelle di cui all'art. 2429 c.c.;

7) nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, anche solo parziale, del lodo per impossibilità e/o indeterminabilità dell'oggetto;

8) nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, anche solo parziale, del lodo per errore di fatto essenziale degli arbitri – falsa rappresentazione di un elemento decisivo per la controversia relativamente alle delibere del CdA del 3.4.2012 e del 13.4.2012.

Nofdam s.p.a., ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori.

Guerrino Corradi e Nicola Martucci, ritualmente costituitisi in giudizio, hanno chiesto l'accoglimento delle domande proposte dagli attori.

Carlo Guglielmo Izzo, Renato Palai e Italo Vitale non si sono costituiti e sono quindi stati dichiarati contumaci.

Il Tribunale, senza svolgere alcuna attività istruttoria, ha pronunciato la sentenza, oggetto della presente impugnazione.

#### **4) La decisione del Tribunale di Milano**


Il Tribunale di Milano ha così deciso:

*“- rigetta la domanda;  
- condanna gli attori in solido a rifondere le spese legali sostenute dalla società NODFAM liquidate in euro 10.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;  
- compensa integralmente le spese nel rapporto fra gli intervenuti Guerrino CORRADI e Nicola MARTUCCI e la società NOFDAM s.p.a.”*

A sostegno della propria decisione il Tribunale ha esposto i motivi di seguito riassuntivamente riportati.

La disciplina applicabile all'impugnazione del lodo arbitrale irrituale, oggetto di causa, è quella anteriore all'introduzione dell'art. 808 ter c.p.c., in quanto la clausola compromissoria, di cui all'art. 33 dello statuto di Nofdam s.p.a., è stata inserita in epoca anteriore al 3.3.2006, data in cui è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 40/2006, che ha riformato l'intera materia, introducendo anche l'art. 808 ter c.p.c.





In base ai principi elaborati dalla giurisprudenza prima della riforma il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possano vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo, l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico o dell'arbitro stesso.

I motivi di impugnazione sono tutti infondati.

### **Primo motivo di impugnazione.**

Prendendo le mosse dalla norma di riferimento, che disciplina l'obbligo di astensione dei magistrati, si evidenzia che l'art. 51 n. 2 c.p.c. fa riferimento alla situazione di convivenza o di commensalità dell'arbitro con una delle parti o con taluno dei difensori, fattispecie ben distinta da quella denunciata, dal momento che, secondo gli attori, l'arbitro De Garbo esercita la propria attività professionale presso uno studio legale ove lavora anche il marito dell'Avv. Lanza (difensore di Nofdam) e non quest'ultima.

In difetto di allegazione di circostanze idonee in concreto a far ritenere sussistente un rapporto di "commensalità" ovvero altri elementi di fatto, che sottendano interessi personali dell'arbitro a determinate decisioni, non vi è ragione di ritenere il lodo viziato sotto il profilo della carenza di imparzialità e indipendenza degli arbitri

### **Secondo motivo di impugnazione.**

L'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire, in capo agli attori rispetto a questo motivo d'impugnazione, sollevata dalla convenuta, è fondata.

Da un lato, infatti, il lodo è stato validamente reso fra le parti impugnanti e la società, dovendo trovare applicazione il principio consolidato in questa materia, secondo cui, nei giudizi che hanno ad oggetto l'impugnazione di delibere assunte da organi societari, unico legittimato passivo (e litisconsorte necessario) è la società, i cui organi hanno adottato le decisioni contestate, in base al principio di immedesimazione organica, e non invece i singoli soggetti (consiglieri, soci, sindaci) partecipanti all'organo;

. dall'altro lato, gli unici soggetti, che avrebbero potuto essere interessati a far valere la violazione del contraddittorio, erano i consiglieri Nicola Martucci e Guerrino Corradi, i quali, però, non hanno inteso impugnare in via autonoma il lodo né svolgere impugnazione incidentale.

### **Terzo motivo e quarto motivo di impugnazione.**

Dalla lettura del lodo si evince chiaramente che la questione, relativa all'asserita mancanza di discussione e di confronto in assemblea (questione da tenere distinta dal diverso profilo attinente al diritto dei soci a ricevere una adeguata informazione in ordine al contenuto del bilancio), è stata oggetto di valutazione e di pronuncia da parte degli arbitri unitamente all'esame delle questioni inerenti l'*iter* di approvazione del bilancio.

Nessun errore di fatto rilevante risulta commesso dagli arbitri, dal momento che, dalla semplice lettura del verbale dell'assemblea in questione, si evince che la votazione, conclusa con l'approvazione del



bilancio con il voto favorevole del solo socio lussemburghese, fu preceduta da un ampio dibattito fra i soci, che peraltro risulta aver anche portato al recepimento di taluni rilievi di Casadei, che lo stesso aveva già sollevato in consiglio di amministrazione e che anche il Collegio sindacale aveva recepito.

#### **Quinto motivo e sesto motivo di impugnazione.**

Con riferimento ai punti sub a) e i) vale quanto già sopra detto a proposito del terzo e quarto motivo in ordine all'asserita violazione del diritto del socio di partecipare alla discussione in assemblea.

Con riferimento ai punti b), c) e ii) deve essere distinta la questione relativa alla compromettibilità in arbitri della controversia, riguardante l'impugnazione del bilancio sotto il profilo della sua veridicità e chiarezza, da quella che verte sulla verifica della legittimità dell'*iter* procedimentale ai sensi dell'art. 2429 c.c., che ha portato all'approvazione di quel bilancio.

Il lodo in esame si è limitato infatti ad esaminare i motivi di impugnazione sotto il secondo profilo, quello meramente procedimentale, sul presupposto che le questioni attinenti il contenuto di quel bilancio sotto il profilo del rispetto del principio di chiarezza e veridicità di cui all'art. 2423 c. 2 c.c., erano oggetto di altra causa, già definita con sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il 28.7.2015 e confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 15.1.2018.

Il motivo di impugnazione numero 5-b), che è volto a ottenere l'annullamento del lodo per violazione dei principi di ordine pubblico relativi alla chiarezza e correttezza nella redazione del bilancio ex art. 2423 c. 2 c.c., deve essere dichiarato inammissibile, perché fa valere una violazione di legge.

Anche il motivo numero 5-c) è inammissibile per la medesima ragione; peraltro, le norme relative al procedimento legale di formazione del bilancio, comprese quelle di cui all'art. 2429 c.c., non assurgono al rango di norma di ordine pubblico o di norma imperativa.

Tutti i profili di illegittimità del lodo, dedotti nel motivo n. 6, sono inammissibili, in quanto incentrati esclusivamente sulla violazione di regole di diritto, tenuto conto della natura pattizia dell'arbitrato irrituale e delle decisioni degli arbitri, non sindacabili per *errores in iudicando*.

#### **Settimo motivo e ottavo motivo di impugnazione.**


Il motivo n. 7, per la sua genericità, è inammissibile, come anche il motivo n. 8), che, a dispetto dell'enunciazione (errore di fatto essenziale), attiene all'interpretazione e all'applicazione della clausola n. 22 dello statuto, risolvendosi nella censura di un errore di diritto.

### **5) Le difese delle parti nel giudizio di appello**

A) Nell'appello e nella comparsa conclusionale Goffredo Casadei e Virgilio 2006 s.r.l. hanno chiesto la riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.







**Primo motivo d'appello.** > Mancanza dei requisiti di indipendenza e terzietà in capo agli arbitri e violazione del mandato da parte di un arbitro (Gianfranco Di Garbo), in relazione al dovere di comunicare la propria situazione di contiguità con una delle parti, in quanto il suddetto arbitro lavorava nel medesimo studio professionale in cui lavorava il marito dell'avv. Lanza, difensore di Nofdam e non ha comunicato tale circostanza alle parti.

**Secondo motivo d'appello.** > Violazione del mandato e/o errore essenziale degli arbitri nell'individuazione delle parti nei cui confronti doveva essere reso il lodo, in quanto il lodo non è stato pronunciato anche nei confronti dei Consiglieri di amministrazione Corradi e Martucci, pur indicati da Casadei come convenuti nella domanda da lui proposta.

**Terzo motivo d'appello.** > Omessa pronuncia sulle domande concernenti la violazione del diritto del socio di partecipare alla discussione all'assemblea del 25.5.2012 ovvero errore di fatto essenziale degli arbitri – falsa rappresentazione di un elemento decisivo per la controversia relativo alla delibera assembleare del 25.5.2012, in quanto o il lodo non si è pronunciato sulla domanda riguardante la violazione del diritto inderogabile del socio Virgilio 2006 s.r.l. a partecipare alla discussione assembleare ovvero, qualora si ritenga che si sia invece pronunciato, il lodo è incorso in un errore essenziale, non avendo considerato che gli interventi in assemblea di Casadei erano stati antecedenti la discussione nel merito del bilancio.


**Quarto motivo d'appello.** > Contrasto del lodo con i principi di ordine pubblico e/o violazione di norme imperative, anche sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 36 D.Lvo 5/2003, con riguardo alla delibera assembleare del 25.5.2012, in quanto il lodo, in primo luogo, ha violato il principio di ordine pubblico, che prevede il diritto inderogabile del socio di essere messo in condizioni di partecipare alla discussione assembleare e, in secondo luogo, ha violato il principio di ordine pubblico, di cui all'art. 2423 c. 2 c.c., che impone chiarezza e correttezza nella redazione del bilancio nonché, di cui all'art. 2429 c.c. con riguardo al procedimento legale di formazione del bilancio.

**Quinto motivo d'appello.** > Impossibilità e/o indeterminabilità dell'oggetto in relazione all'impugnazione delle delibere del CdA del 3 e del 12.4.2012 ovvero errore di fatto essenziale degli arbitri – falsa rappresentazione di un elemento decisivo della controversia in ordine alle suddette delibere, in quanto, in primo luogo, il lodo, nello statuire che le due delibere del CdA del 3 e del 12.4.2012 non richiedevano la maggioranza qualificata dei 4/5 prevista dall'art. 22 dello Statuto, ha assunto una decisione (con riguardo alla delibera del 12.4.2012) in contraddizione con la motivazione adottata per la delibera del 3.4.2012 e, in secondo luogo, il lodo ha commesso un errore essenziale nel ritenere non necessaria per le due delibere la maggioranza qualificata.

B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale Nofdam s.p.a. ha chiesto la conferma della sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.

**In ordine al primo motivo d'appello.** > L'art. 815 n. 3 c.p.c. (come correttamente precisato tanto dal Presidente del Tribunale di Milano nel procedimento di ricusazione, quanto dal





Tribunale nella sentenza impugnata) si riferisce ad una fattispecie del tutto diversa da quella denunciata dagli appellanti, in quanto afferente il rapporto di “commensalità”, eventualmente esistente tra arbitro e difensore di una delle parti, mentre, nelle specie, si discute dei pretesi (ed in realtà inesistenti) rapporti tra l’arbitro ed il coniuge del difensore di una delle parti.

L’accezione utilizzata dal legislatore, nel suddetto art. 815 n. 3 c.p.c., individua l’ipotesi in cui due soggetti siano posti in una situazione di cointeressenza professionale ovvero di amicizia, tale da minare l’indipendenza propria della funzione di arbitro, presupponendo la necessità, ai fini della relativa applicazione, che vengano apprezzate, in concreto, eventuali fattispecie idonee ad incidere sull’imparzialità del giudicante; situazioni che non ricorrono nel caso di specie, in cui, dinanzi alla prova fornita dall’arbitro ricusato in sede di ricusazione della ben diversa tipologia di rapporti intercorrenti tra lo stesso, l’avvocato Lanza ed il relativo coniuge, le controparti non hanno affatto dimostrato il contrario.

**In ordine al secondo motivo d’appello.**

> Gli odierni appellanti lamentano la ritenuta violazione di prerogative proprie esclusivamente dei consiglieri Martucci e Corradi, in quanto asseritamente pretermessi dal giudizio arbitrale; appare pertanto evidente il loro difetto di legittimazione attiva, posto che gli stessi agiscono per far valere un diritto del tutto estraneo alla loro sfera giuridica, non spettando ad essi di far valere pretese invalidità del lodo involgenti, esclusivamente, prerogative di terzi soggetti.

Peraltro (come puntualmente ravvisato dal Tribunale, in applicazione di consolidata giurisprudenza), allorquando si discuta di impugnazione di delibere assembleari o consiliari, la legittimazione passiva appartiene, unicamente, alla società, cui si riferisce la delibera impugnata, ed è pacifico che non sussista un’ipotesi di litisconsorzio necessario con riferimento agli amministratori; ne consegue che, non trattandosi di un rapporto giuridico comune ad una pluralità di soggetti, quand’anche (come non è) la pronuncia fosse stata resa in assenza degli amministratori, il comando giuridico da essa portato sarebbe comunque stato tale da poter conseguire il proprio scopo.


Pertanto, ne deriva l’assenza di qualsiasi interesse degli appellanti ad impugnare il lodo, atteso che lo stesso ha validamente statuito sul rapporto sostanziale da essi dedotto in giudizio, con riferimento al quale in nulla avrebbe potuto incidere la posizione degli asseriti consiglieri pretermessi.

In ogni caso, non v’è stata alcuna pretermissione dei consiglieri Corradi e Martucci, in quanto gli stessi hanno pacificamente ricevuto la notifica, sia della domanda di arbitrato proposta da Casadei, sia del ricorso proposto da quest’ultimo davanti al Tribunale di Milano ai fini della nomina del Collegio Arbitrale; pertanto, gli stessi erano stati resi edotti dell’instaurazione del procedimento e hanno scientemente ritenuto di non parteciparvi.

**In ordine al terzo motivo d’appello.**

> Il motivo è radicalmente infondato, in quanto, come correttamente osservato dal Tribunale, il Collegio Arbitrale, sulla domanda in questione, si è puntualmente pronunciato, disattendendola.





Il preteso vizio, infatti, è stato ricondotto dagli stessi appellanti alla ritenuta violazione del diritto di informazione, in ordine al quale, però, il lodo si è espressamente pronunciato, escludendolo; ne consegue che, sul punto, la statuizione resa dal Tribunale, lungi dal contenere non meglio precisati fraintendimenti, si riferisce, puntualmente, alla censura proposta dalle controparti nei confronti del lodo, disattendendola.

Infatti, dalla lettura del verbale dell'assemblea del 25.5.2012 (cfr. doc. n. 5) emerge inequivocabilmente come il socio Virgilio 2006, lungi dall'essere stato "zittito", abbia ampiamente (e spesso pretestuosamente) esercitato il proprio diritto di intervento: muovendo considerazioni sulla bozza di bilancio, sollevando contestazioni, chiedendo chiarimenti e replicando al socio Troisi ed agli Amministratori.

**In ordine al quarto motivo d'appello.**

> Il Tribunale ha, correttamente, ravvisato l'inammissibilità del motivo di impugnazione in questione, diretto a contestare i principi di redazione del bilancio, considerato che il Collegio Arbitrale, in esito alla corretta delimitazione della clausola compromissoria, ha escluso la propria competenza a delibare la doglianza in esame, in quanto involgente diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, e gli appellanti, senza impugnare la predetta statuizione hanno contestato la (in realtà inesistente) decisione che, in tesi, sarebbe intervenuta sul punto.

Per scrupolo difensivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si evidenzia, peraltro, come non sussista alcuna delle non meglio precisate violazioni menzionate dagli appellanti.

Nofdam, infatti, non ha mai violato alcuna delle regole richiamate da controparte, né la regola di diritto secondo la quale il socio deve partecipare alla discussione assembleare, né le regole di diritto relative al procedimento legale di formazione del bilancio, né la regola di diritto relativa alla chiarezza, veridicità e correttezza per la redazione del bilancio ai sensi dell'art. 2423 c. 2 c.c.

**In ordine al quinto motivo d'appello.**

> Con questo motivo si contesta un preteso errore di giudizio, che, per giurisprudenza consolidata non può rappresentare motivo di impugnazione di un lodo arbitrale irrituale, a pena di inammissibilità.


Pertanto, entrambe le valutazioni del Collegio Arbitrale, alla stregua della propria tipologia, non possono essere censurate in sede di impugnazione di lodo irrituale, sollecitando la inammissibile revisione delle valutazioni in punto di fatto, rese nel contesto del Lodo.

In ogni caso dalla motivazione del lodo emerge che non vi è alcuna "illogicità" o "contraddittorietà" nel ragionamento proposto dal Collegio Arbitrale.

**Primo motivo di appello incidentale condizionato.**

> Illegittimità del rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità – infondatezza spiegata da Nofdam, rispetto al quarto motivo di impugnazione del lodo arbitrale irrituale proposto dalla controparte – errata applicazione degli artt. 1428 e ss. c.c.





Le censure svolte dalle controparti, con il quarto motivo di impugnazione davanti al Tribunale, oltre che radicalmente infondate in fatto, erano prima ancora ontologicamente inidonee, nel merito, a giustificare la declaratoria di nullità, e/o di annullamento del contratto rappresentato dal lodo.

La giurisprudenza è costante nell'affermare che rilevante è solo l'errore di fatto essenziale, che abbia inficiato la volontà degli arbitri per effetto di una falsa rappresentazione e di un'alterata percezione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, che si verifica allorquando gli arbitri non abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposti altri inesistenti, ovvero abbiano dato come contestati fatti pacifici o viceversa.

Di contro, deve escludersi ogni impugnativa per errori di diritto, ovvero per errori di giudizio anche con riferimento alla valutazione degli elementi probatori acquisiti, ovvero in ordine all'idoneità della decisione adottata a comporre la controversia, trattandosi di censure inidonee a giustificare l'annullamento del contratto, e dunque del lodo.

Applicando tali principi al caso di specie, l'avversa impugnativa, anziché essere diretta a sanzionare il c.d. errore revocatorio, risulta finalizzata a conseguire la revisione della valutazione dei fatti di causa, attività da ritenersi ontologicamente inidonea a determinare l'invalidità del lodo arbitrale irrituale, con conseguente, insanabile, inammissibilità/infondatezza.


**Secondo motivo di appello incidentale condizionato.** > Illegittimità del rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità – infondatezza spiegata da Nofdam, rispetto al quinto ed al sesto motivo di impugnazione del lodo arbitrale irrituale proposto dalla controparte, in ordine alla lamentata violazione del diritto inderogabile del socio di partecipare alla discussione assembleare – violazione, falsa applicazione, errata applicazione dell'artt. 100 c.p.c.; violazione, falsa applicazione, errata applicazione degli artt. 1428 e ss. e 2370 e ss. c.c.

Nel contesto del lodo, nell'individuare le controversie arbitrabili (dinanzi all'eccezione all'uopo spiegata dall'esponente), il Collegio aveva ritenuto di poter statuire in ordine alla lamentata violazione del diritto di partecipazione del socio alla seduta assembleare, ritenendolo privo di connotati pubblicistici.

Per conseguenza l'impugnazione avversaria (prima ancora che infondata) doveva ritenersi inammissibile, in quanto rivolta, esclusivamente, a contestare la ritenuta insussistenza di un principio di ordine pubblico, concernente il diritto del socio di partecipare alla discussione assembleare, senza impugnare la statuizione con cui, nell'individuare le controversie arbitrabili, il Collegio aveva espressamente escluso tale natura con riferimento al diritto in questione.

L'avversa contestazione doveva, quindi, ritenersi inammissibile, prima ancora che infondata, posto che, anche in questa circostanza, le controparti hanno tentato di veicolare, attraverso la paventata doglianza di nullità per asserita violazione di norme imperative e di principi di ordine pubblico, una domanda tesa a conseguire il riesame degli accertamenti di fatto, e delle valutazioni di diritto, compiuti dal Collegio Arbitrale.





In ogni caso, prima ancora di ritenere inesistente, nei fatti, qualsiasi violazione del diritto di partecipazione del socio, il Tribunale avrebbe dovuto escludere la rilevanza pubblicistica di tale diritto; i principi aventi natura pubblicistica sono, infatti, finalizzati a tutelare anche le posizioni dei terzi; al contrario, e con riferimento all'approvazione del bilancio di una società, ai terzi interessa solo ed esclusivamente il contenuto del bilancio, che deve essere chiaro, veritiero e corretto, e non certo le modalità con le quali si è svolta l'assemblea che ha condotto alla sua approvazione, e che sono e restano sconosciute per i terzi.

C) Carlo Guglielmo Izzo, Italo Vitale, Renato Palai, Guerrino Corradi, Nicola Martucci sono rimasti contumaci in grado d'appello.

## 6) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi

La Corte d'appello ritiene di confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano.

### Premessa.

Innanzitutto, si evidenzia che è pacifico tra le parti e comunque corretto che:

. l'arbitrato concluso con il lodo del 28.4.2014 ha natura irrituale, in forza di quanto esplicitamente previsto nella clausola compromissoria prevista nell'art. 33 dello Statuto sociale<sup>1</sup>;


. alla presente controversia non è applicabile la disciplina di cui all'art. 808 ter c.p.c., in quanto la suddetta clausola compromissoria è stata inserita nello Statuto sociale prima dell'entrata in vigore del D.Lvo n. 40/2006, che ha introdotto il menzionato art. 808 ter c.p.c.

Con la clausola compromissoria inserita in un contratto, che stabilisca il ricorso all'arbitrato irrituale per la risoluzione delle controversie previste nella clausola suddetta, da un lato, le parti contraenti rinunciano all'esercizio dell'azione giudiziaria per far valere gli eventuali pretesi diritti derivanti dal contratto e, dall'altro lato, attribuiscono ad un terzo (l'arbitro unico o il collegio arbitrale nominato con le modalità previste nella clausola), mediante un contratto di mandato, il potere di introdurre, eventualmente sulla base di determinate condizioni esplicitate nel contratto, il regolamento negoziale diretto a risolvere la controversia insorta tra le parti e si obbligano, quindi a considerare vincolante, come se fosse espressione della loro volontà, il regolamento che verrà adottato dall'arbitro.

---

<sup>1</sup> Art. 33 Statuto Nofdam: "Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra gli azionisti, ovvero, fra gli azionisti e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal presidente dell'ordine dei commercialisti competente in relazione alla sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina degli stessi entro quindici giorni dalla richiesta della parte più diligente. .... Il Collegio dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina, in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilita irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni del Collegio vincoleranno le parti. Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato fra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale."





Pertanto, il lodo pronunciato dal terzo, in forza della clausola compromissoria che prevede l'arbitrato irrituale, non è una pronuncia giurisdizionale, ma ha la medesima efficacia del contratto, dato che trae la sua forza vincolante tra le parti dalla clausola compromissoria da quelle stipulata e dalla successiva domanda, con la quale una delle parti chiede la nomina dell'arbitro a cui conferire l'incarico della risoluzione della controversia.

Il lodo arbitrale, quindi, può risultare invalido solo per le medesime ragioni per cui può risultare invalido il contratto (vale a dire per le cause di nullità, di cui al Capo XI c.c., e per le cause di annullabilità, di cui al capo XII c.c.)<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Cass. n. 5643/1978 "Nell'arbitrato libero o irrituale, la Determinazione degli arbitri - avente natura negoziale, in quanto direttamente riconducibile alla volontà manifestata dalle parti con il conferimento del mandato agli arbitri - può essere impugnata esclusivamente per i motivi previsti dalla legge come causa di nullità o di annullabilità dei contratti. L'errore deducibile come motivo di annullamento della predetta Determinazione deve, in particolare, presentare, a norma dell'art 1428 cod civ, i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità e vertere su alcuno degli elementi, indicati nell'art 1429 cod. civ., che le parti abbiano debitamente prospettato agli arbitri irrituali."


Cass. n. 11678/2001 "Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso. In particolare, l'errore rilevante attinente alla formazione della volontà degli arbitri è esclusivamente quello che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici (o viceversa), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia."

Cass. n. 7654/2003 "Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando" (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; nè, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante."

Cass. n. 18577/2004 "Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso. In particolare, l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia."

Cass. 2988/2009: "Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico o dell'arbitro stesso. Al riguardo l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non avere preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per non avere dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia."





Per quanto interessa la presente controversia (con riguardo alle contestazioni sollevate dagli appellanti), dunque, il lodo può essere:

- . nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., quando le determinazioni assunte dall'arbitro con il lodo sono in contrasto con norme imperative;
- . annullabile, ai sensi degli art. 1427 e segg. c.c., per vizio del consenso, quando l'arbitro ha commesso un errore di fatto essenziale e riconoscibile.

Per quanto riguarda le valutazioni compiute dall'arbitro (come esplicitate nella motivazione del lodo) per giungere alla determinazione con cui viene risolta la controversia, intercorrente tra le parti, non hanno rilevanza alcuna gli errori di diritto, eventualmente commessi, mentre gli errori di fatto rilevano nella misura in cui configurino un errore essenziale e riconoscibile.


Come detto, l'arbitro nominato pronuncia il lodo in forza di un contratto di mandato, normalmente oneroso, concluso con le parti, e quindi è obbligato a svolgere l'incarico ricevuto con buona fede e con la diligenza richiesta dall'art. 1710 c.c.; la violazione delle suddette obbligazioni da parte del mandatario non determina, però, alcuna nullità del lodo pronunciato (a meno che tale violazione non si concretizzi nell'assunzione di una determinazione contraria a norme imperative ovvero non configuri un vizio del consenso), ma determina il sorgere in capo all'arbitro mandatario dell'obbligo di risarcire il danno subito dalla parte mandante.

---

Cass. 25268/2009: "Al riguardo va peraltro ribadito che il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, quoad ad effectum, negoziale, essendo volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, con conseguente inoppugnabilità per nullità ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ.. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 cod. civ., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - art. 1429 e 1431 cod. civ. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile. pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari".

Cass. 11269/2012: "Il lodo irrituale è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare la manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, come l'errore (essenziale e riconoscibile), la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti e degli arbitri, mentre non rileva né l'erronea applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale né l'errore di giudizio o di apprezzamento nella interpretazione degli elementi anche probatori acquisiti o nella valutazione dei prezzi di mercato".





In forza dei principi esposti i motivi d'appello sono tutti infondati.

**Il primo motivo d'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.**

Nella fattispecie in esame Goffredo Casadei dopo la proposizione, il 22.6.2012, della domanda di arbitrato irrituale, dopo la nomina, il 17.10.2012, dei componenti del collegio arbitrale da parte del Presidente del Tribunale di Milano e dopo l'accettazione, il 6.11.2012, della nomina da parte degli arbitri nominati e la costituzione del collegio arbitrale, ha proposto, il 1.2.2013, al Presidente del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 815 c.p.c., ricorso per ricusazione dell'arbitro avv. Gianfranco Di Garbo e pertanto ha chiesto di provvedere alla sua sostituzione ai sensi degli 810 e 811 c.p.c.

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del 12.4.2013 ha rigettato l'istanza ritenendola, innanzi tutto, inammissibile (in quanto tardiva), ma, comunque, nel merito infondata (in quanto la situazione denunciata dal ricusante - cioè il fatto che l'arbitro ricusato lavorava nel medesimo studio professionale del coniuge del difensore di Nofdam - non rientrava tra le cause di incompatibilità elencate nell'art. 815 c.p.c. né evocava *“la presenza di una generica ragione di convenienza, in relazione ad un sotteso interesse personale dell'arbitro ad una certa soluzione”*).

Qualora si ritenga (come evidentemente ritenuto dalle parti nonché dal Presidente del Tribunale di Milano) che l'istituto della ricusazione, disciplinato dall'art. 815 c.p.c., sia applicabile anche agli arbitrati irrituali, espletati in forza di clausole compromissorie stipulate prima dell'entrata in vigore del D.Lvo n. 40/2006, si evidenzia che l'ordinanza del Presidente del Tribunale (peraltro certamente condivisibile nel merito), che decide in ordine all'istanza di ricusazione, non è di per sé impugnabile né il fatto posto a fondamento della ricusazione rigettata può essere fatto valere come causa di nullità del lodo emesso, in assenza di alcuna norma imperativa che lo preveda (che del resto non è neppure stata indicata dagli appellanti).

La Corte, peraltro, ritiene che l'istituto della ricusazione di cui all'art. 815 c.p.c. non sia applicabile ai procedimenti arbitrali irrituali non sottoposti alla disciplina introdotta dal D.Lvo 40/2006, ma la circostanza, lamentata dagli appellanti, potrebbe costituire fonte di responsabilità risarcitoria a carico dell'arbitro, che non abbia tempestivamente comunicato alle parti la sussistenza di una causa di incompatibilità che avrebbe dovuto impedirgli di accettare l'incarico, posto che tale obbligo può certamente essere ritenuto parte dell'obbligazione di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto di mandato<sup>3</sup>.


---

<sup>3</sup> Cass. n. 9325/1990 “Il provvedimento, con cui il Presidente del tribunale rigetti nel merito un'istanza di ricusazione di un arbitro irrituale, costituisce provvedimento abnorme, perché emesso in assoluta carenza di potere, stante la natura negoziale e non giurisdizionale dell'arbitrato irrituale, e, in quanto tale, non determinando alcun mutamento nella situazione giuridica preesistente, non è impugnabile con ricorso per Cassazione.”

Cass n. 13701/2005 “All'arbitrato libero o irrituale, anche anteriormente alla novella del 1994, va riconosciuta natura privata, trattandosi di mandato con il quale le parti affidano ad uno o più terzi la soluzione di controversie mediante lo strumento negoziale, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà, impegnandosi a considerare vincolante la decisione degli "arbitri" quale, appunto, espressione di tale volontà. Ne







La violazione da parte dell'arbitro della suddetta obbligazione di comportarsi secondo buona fede non determina però alcuna nullità del lodo emesso, ma, come detto, determina a carico dell'arbitro inadempiente l'obbligo di risarcire il danno eventualmente subito dal mandante.

**Il secondo motivo d'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.**

Innanzitutto, si premette che:

. è pacifico (e non contestato dalle parti) che nelle controversie, aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere degli organi sociali (amministratore, consiglio d'amministrazione o assemblea), soggetti legittimati sono, da un lato, il soggetto a cui è attribuito il potere di impugnazione, e, dall'altro lato, la società e non già le persone che ricoprono l'incarico organico; ciò, ovviamente, non impedisce, però, al soggetto impugnante di promuovere la sua azione anche nei confronti di altri soggetti, quali, come ad esempio nella fattispecie in esame, gli amministratori della società;

. nella fattispecie in esame l'impugnante Casadei ha richiesto l'espletamento dell'arbitrato irrituale per la decisione in ordine alla fondatezza delle sue domande anche nei confronti degli amministratori Corradi e Martucci, i quali non hanno preso parte al procedimento arbitrale, di cui sono sempre stati, però, considerati parti (come risulta dai verbali di riunione e dalle ordinanze emesse dal collegio arbitrale), ma non sono più stati indicati come parti nel lodo conclusivo;

. nella fattispecie in esame non risulta provato se la convocazione iniziale per il procedimento arbitrale o le ordinanze emesse dal collegio arbitrale siano state comunicate anche ai consiglieri Corradi e Martucci, posto che gli appellanti hanno sostenuto che le comunicazioni non erano state effettuate (ma nel procedimento arbitrale, pur essendo gli unici interessati a che il lodo arbitrale, da loro richiesto, fosse efficace anche nei confronti dei consiglieri Corrado e Martucci, non avevano mai eccepito la circostanza), mentre l'appellata ha sostenuto che erano state effettuate.


Premesso quanto sopra, il motivo d'appello risulta infondato.

Qualora, infatti, si ritenga che il lodo in questione non sia vincolante anche nei confronti dei consiglieri Corradi e Martucci, in quanto a questi ultimi non sarebbe stata comunicata la domanda proposta da Casadei (il quale aveva esplicitamente richiesto che la decisione fosse assunta anche nei loro confronti), il lodo resterebbe, comunque, vincolante nei confronti delle altre parti, cioè Casadei, Virgilio 2006, Nofdam s.p.a., Izzo, Palai e Vitale, a cui la domanda originaria era invece stata comunicata e che hanno preso parte al procedimento arbitrale e vengono indicate come parti nel lodo conclusivo.

---

consegue che, in difetto di connotato pubblicistico, non sussiste in tal caso un principio di ordine pubblico di imparzialità dell'arbitro, e non trova conseguentemente applicazione l'istituto della ricsuzione (dall'art. 815, primo comma, cod. civ. previsto solamente per l'arbitrato rituale ed esclusivamente nei confronti dell'arbitro non nominato dal ricsuante), configurandosi viceversa una questione di esatto adempimento del mandato da parte degli arbitri, che della relativa non imparziale esecuzione rispondono nei confronti della parte danneggiata."





Infatti, posto che, come sopra esposto, parti legittimate a partecipare alla controversia, decisa con il lodo arbitrale, la cui conoscenza, quindi, della domanda proposta da Casadei, pena l'inefficacia della decisione arbitrale, era indispensabile, erano esclusivamente, oltre l'impugnante Casadei, la società Nofdam, il fatto che altri soggetti, nei cui confronti Casadei aveva chiesto che la decisione arbitrale fosse pronunciata (la cui partecipazione però al relativo procedimento era del tutto indifferente), non siano, invece, stati posti nella condizione di partecipare al procedimento arbitrale a causa della mancata comunicazione del suddetto procedimento non ha alcuna rilevanza sulla decisione assunta nei confronti delle parti effettivamente legittimate alla partecipazione al procedimento.

Infatti, ai sensi dell'art. 1420 c.c., nel caso in cui in un contratto plurilaterale la nullità colpisca il vincolo di una sola parte (come potrebbe verificarsi nella fattispecie in esame, qualora si ritenga che la mancata comunicazione agli amministratori Corradi e Martucci della domanda di arbitrato, proposta da Casadei, costituisca motivo di nullità o forse meglio di inesistenza di alcuna decisione nel rapporto intercorrente tra Casadei, da un lato, e Martucci e Corradi, dall'altro), la nullità (o l'inesistenza della decisione) non colpisce l'intero contratto, qualora la partecipazione al contratto della parte, il cui vincolo sia colpito da nullità, non sia essenziale.

Nella fattispecie in esame, come sopra esposto, la partecipazione al procedimento arbitrale, concluso con il lodo del 28.10.2014, dei consiglieri Corradi e Martucci non era essenziale e quindi la nullità o, meglio, l'inesistenza dell'efficacia vincolante del lodo nei loro confronti non determina alcuna invalidità del lodo pronunciato nel rapporto tra Casadei e Virgilio 2006, da un lato, e Nofdam, Izzo, Palai e Vitale, dall'altro.

La circostanza lamentata dagli appellanti può, semmai, costituire fonte di un obbligo risarcitorio, per l'esecuzione senza la dovuta diligenza del mandato ricevuto, a carico del collegio arbitrale (il quale, pur essendo stata richiesta una decisione arbitrale anche nei confronti di Martucci e Corradi, avrebbe omesso di comunicare a questi ultimi la domanda proposta da Casadei) per il danno eventualmente subito dal soggetto che ha promosso il procedimento arbitrale, ma certamente non costituisce motivo di nullità del lodo.

**Il terzo motivo d'appello (riguardante l'impugnazione della delibera assembleare del 25.5.2012) è infondato per le ragioni di seguito esposte.**

In primo luogo, si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, nel lodo è stata esplicitamente presa in considerazione la lamentata violazione del diritto del socio Virgilio 2006 ad intervenire nel corso dell'assemblea di Nofdam del 25.5.2012 ed è stato escluso che tale violazione si sia verificata.

Nel capo F del lodo (a pag. 38) viene, infatti, esplicitamente evidenziato che Casadei aveva impugnato la delibera dell'assemblea per l'approvazione del bilancio del 25.5.2012 (solo per evidente errore materiale indicata con la data del 12.5.2012), da un lato, per mancata informazione dei soci in ordine alle modifiche contenute nelle osservazioni del collegio sindacale, non preventivamente depositate ex art. 2429 c.c. e non illustrate dettagliatamente nell'assemblea, e, dall'altro lato, per mancata



concessione del diritto di intervento in assemblea al socio Virgilio 2006; successivamente, a pag. 41 e 42 del lodo, il collegio arbitrale conclude che tutte le doglianze del ricorrente (quindi, quelle indicate alla precedente pag. 38) sono infondate, in quanto non è previsto che un nuovo progetto di bilancio (diverso da quello preventivamente depositato), emerso all'esito del confronto in assemblea, debba essere ridepositato previa convocazione di una nuova assemblea per la sua approvazione.

Pertanto, dal lodo si evince chiaramente che il collegio arbitrale ha ritenuto che nell'assemblea del 25.5.2012 i soci (compreso Virgilio 2000) avevano effettivamente discusso (visto l'esplicito riferimento "*all'esito del confronto in assemblea*") di un nuovo progetto di bilancio, diverso da quello che era stato depositato, e lo hanno approvato e, proprio per tale ragione, risultavano infondate tutte le doglianze di Casadei, non solo quelle relative alla mancata preventiva informazione del bilancio modificato, ma anche quelle relative all'asserita negazione al socio Virgilio 2006 del diritto di intervenire nell'assemblea.

In secondo luogo, la lamentata omessa pronuncia sulla questione, quand'anche si fosse effettivamente verificata, non costituirebbe, comunque, motivo di invalidità del lodo, in forza di quanto esposto nella premessa, posto che, in realtà, con il presente motivo gli appellanti contestano che il collegio arbitrale avrebbe ritenuto valida la delibera assembleare del 25.5.2012 di approvazione del bilancio, senza prendere in considerazione che al socio Virgilio 2006, a loro dire, era stata negata la facoltà di intervenire in assemblea.

La contestazione investe, in realtà, la valutazione, ritenuta erronea, effettuata dal collegio arbitrale della sussistenza della validità della suddetta delibera assembleare, pur in presenza della doglianza degli appellanti avente ad oggetto la violazione del diritto del socio Virgilio 2006 ad intervenire nell'assemblea, valutazione che, come sopra esposto, non è, però, sindacabile in sede giudiziaria.

In terzo luogo, si evidenzia che l'eventuale violazione da parte del collegio arbitrale delle obbligazioni loro derivanti dal contratto di mandato, intercorrente con le parti, violazione che sarebbe costituita dall'asserito (ma, come detto, in realtà insussistente) omesso esame della doglianza avanzata dagli appellanti (cioè il fatto che al socio Virgilio 2006 sarebbe stato impedito di intervenire in assemblea) non determinerebbe, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, alcuna invalidità del lodo, ma determinerebbe semmai il sorgere di un obbligo risarcitorio a carico del collegio arbitrale in favore della parte danneggiata.

Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato anche che il lodo sarebbe incorso in un errore essenziale, qualora si ritenesse che abbia preso in considerazione la doglianza degli appellanti e abbia affermato che non vi sarebbe stata violazione del diritto di intervento in assemblea del socio Virgilio 2006, dato che nel verbale dell'assemblea del 25.5.2012 si legge che, quando il presidente ha posto ai voti l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2011, al rappresentante del socio Virgilio 2006, che l'aveva richiesta, è stata negata la parola.

Tale lamentela è palesemente infondata, posto che dal verbale menzionato risulta che, dopo che il Presidente ha aperto la trattazione del primo punto all'ordine del giorno (relativo all'approvazione del



bilancio chiuso al 31.12.2011) ed ha proposto l'approvazione del bilancio o nella versione originaria o con le varianti proposte dal collegio sindacale, Casadei ha svolto il suo intervento in assemblea e il rappresentante del socio Virgilio 2006 è intervenuto ben tre volte nella discussione (discussione che non si è affatto svolta né avrebbe dovuto svolgersi - vista la generica disposizione dell'art. 2370 c.c. che si limita a prevedere che i soci possono intervenire in assemblea, senza alcuna particolare specificazione – come, invece, cavillosamente sostenuto dagli appellanti, con una fase preliminare e una successiva fase di merito, posto che i soci, una volta avuta la facoltà di intervenire ben avrebbero potuto e quindi dovuto esporre la loro opinione sull'intera questione posta all'ordine del giorno, cioè l'approvazione del progetto di bilancio o nella versione originaria depositata o nella versione con le varianti proposte dal collegio sindacale), prima che gli fosse negata la parola, richiesta per l'ennesimo intervento palesemente defatigatorio; pertanto è del tutto incomprensibile da cosa dovrebbe risultare l'errore del collegio arbitrale nell'aver ritenuto che Virgilio 2006 aveva avuto la facoltà di intervenire nella discussione in assemblea.


In ogni caso, come sopra visto, il collegio arbitrale ha ritenuto che la delibera di approvazione del bilancio era valida, in quanto era stato approvato un progetto di bilancio emerso all'esito del confronto assembleare (confronto genericamente indicato senza alcuna specifica indicazione degli interventi effettuati dai soci), senza quindi che fosse necessario depositare preventivamente tale nuovo progetto di bilancio e convocare una nuova assemblea per la sua approvazione; pertanto, posto che il confronto assembleare (circostanza che costituisce il presupposto della decisione arbitrale di validità della delibera) certamente vi è stato (visto che entrambi i soci hanno avuto la facoltà di intervenire in assemblea sull'argomento) e che il collegio arbitrale non ha affatto ritenuto rilevante per la decisione il fatto che, contrariamente al vero, fosse stata data facoltà al socio Virgilio 2006 di intervenire ancora per la quarta volta, l'errore, asseritamente ritenuto sussistente dagli appellanti, su tale aspetto non sarebbe affatto essenziale.

**Il quarto motivo d'appello (relativo all'impugnazione della delibera assembleare del 25.5.2012) è infondato per le ragioni di seguito esposte.**

Innanzitutto, deve essere sottolineato come questo motivo d'appello (con riguardo all'asserita violazione della norma imperativa di cui all'art. 2423 c. 2 c.c.) costituisca un evidente abuso di processo.

Gli appellanti, infatti, dopo aver impugnato, con domanda di arbitrato irrituale, per la violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio, richiesti dall'art. 2423 c.2 c.c., la delibera dell'assemblea di Nofdam, che aveva approvato il bilancio chiuso al 31.12.2011, a fronte dell'eccezione sollevata da controparte di incompetenza del collegio arbitrale, trattandosi di materia che non poteva essere oggetto di compromesso, anziché aderire alla suddetta eccezione, hanno insistito nella loro domanda ed ora, con il presente motivo d'appello, inopinatamente lamentano proprio che il collegio arbitrale si sia pronunciato, come da loro stessi richiesto, sulla validità della delibera assembleare, derubricando illegittimamente la doglianza degli appellanti a “meri vizi di informazione del socio”, mentre avrebbe semplicemente dovuto dichiarare la propria incompetenza, come richiesto dalla controparte.





In altre parole, gli appellanti sostengono la singolare tesi che il collegio arbitrale avrebbe solo potuto accogliere la loro domanda (dichiarendo, cioè, l'invalidità della delibera assembleare del 25.5.2012, in quanto aveva approvato un bilancio, chiuso al 31.12.2011, privo dei requisiti di veridicità, correttezza e chiarezza), altrimenti avrebbe dovuto dichiararsi incompetente.

Il motivo d'appello è comunque (oltre che pretestuoso) palesemente infondato, in quanto si fonda sul presupposto (come detto, peraltro, inesistente) che la decisione arbitrale costituisca violazione della norma imperativa di cui all'art. 2423 c. 2 c.c. e per tale ragione sia nulla, quando, come, invece, emerge chiaramente dalla lettura del lodo, il collegio arbitrale ha assunto la propria determinazione, dichiaratamente ritenendo di non essere competente a valutare la sussistenza o meno della veridicità, correttezza e chiarezza del bilancio di Nofdam chiuso al 31.12.2011, approvato dall'assemblea del 25.5.2012, (trattandosi di materia relativi a diritti indisponibili e quindi non compromettibili), proprio come sostenuto dagli appellanti con il presente motivo d'appello, ed ha rigettato la loro domanda, diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 25.5.2012, dichiaratamente solo per la ritenuta insussistenza del difetto di preventiva informazione e della violazione del diritto di intervento in assemblea del socio Virgilio 2006, lamentati dagli appellanti; pertanto, non essendo la determinazione arbitrale entrata nel merito della sussistenza della chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio approvato, chiuso al 31.12.2011, la determinazione in questione non può, neppure astrattamente, costituire violazione della norma imperativa di cui all'art. 2423 c. 2 c.c., che prevede che il bilancio debba possedere i suddetti requisiti.

Con riguardo alla lamentata violazione della norma asseritamente imperativa (da individuarsi, pur in assenza di specifica indicazione degli appellanti, nell'art. 2370 c.c.) che prevedrebbe il diritto del socio di intervento nella discussione nell'assemblea sociale, si richiama quanto già esposto nella trattazione del terzo motivo d'appello, cioè che nessuna violazione del suddetto diritto risulta essersi in concreto verificata e quindi la determinazione arbitrale, che ha ritenuto valida la delibera assembleare del 25.5.2012 con riguardo all'insussistenza della violazione del diritto previsto dall'art. 2370 c.c., non costituisce violazione della norma suddetta.

Da ultimo, par di comprendere che, con il presente motivo, gli appellanti contestino anche la violazione da parte del lodo della norma di cui all'art. 2429 c. 3 c.c., per il fatto di aver ritenuto valida la delibera assembleare di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2011, nonostante la versione del bilancio approvata non fosse stata depositata nella sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.


A parere degli appellanti il lodo avrebbe così violato una regola di diritto, violazione comunque sempre rilevante ai sensi dell'art. 36 D.Lvo 5/2003<sup>4</sup>, posto che l'oggetto dell'arbitrato irrituale, con riguardo a questo motivo, era costituito dall'accertamento della validità di una delibera assembleare.

---

<sup>4</sup> Art. 36 D.Lvo 5/2003: "Decisione secondo diritto.

1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari."





La violazione delle regole di diritto sussiste, però, solo quando la logicità della motivazione, posta a fondamento della decisione arbitrale è inesistente o così inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'*iter* logico seguito dagli arbitri per arrivare alla conclusione,<sup>5</sup> non essendo invece sindacabile la decisione, qualora sorretta da una motivazione logicamente adeguata.

Nella fattispecie in esame, come sopra riportato, il collegio arbitrale ha ritenuto valida la delibera dell'assemblea sociale che approvi un progetto di bilancio, differente da quello depositato dagli amministratori nei quindici giorni antecedenti, ma scaturito a seguito della discussione avvenuta tra i soci nell'assemblea stessa, senza necessità di un preventivo deposito e conseguente convocazione di una nuova assemblea per l'approvazione.

La suddetta motivazione, peraltro neppure specificamente contestata dagli appellanti, appare logica e adeguata, considerando che l'accoglimento della tesi propugnata dagli appellanti o ridurrebbe l'assemblea sociale al ruolo di organo che semplicemente prende atto di un atto interamente compiuto da un altro organo sociale (cioè gli amministratori) o dilaterrebbe nel tempo, senza che sussista alcuna concreta esigenza, il compimento di un atto, l'approvazione del bilancio, di importanza vitale per la società.

In conclusione, quindi, anche con riguardo alla doglianza relativa all'asserita violazione da parte del lodo della norma di cui all'art. 2429 c. 3 c.c., il motivo d'appello è infondato.

**Il quinto motivo d'appello (relativo all'impugnazione delle delibere del CdA del 3 e del 13.4.2012) è infondato per le ragioni di seguito esposte.**

Con questo motivo gli appellanti contestano che l'interpretazione, contenuta nel lodo, dell'art. 22 dello Statuto (il quale prevede la maggioranza dei 4/5 per l'adozione delle delibere aventi un determinato contenuto) con riferimento al contenuto delle delibere del CdA del 3 e del 12.4.2012 sia contraddittoria e comunque errata.

Come esposto nella premessa l'erronea valutazione in diritto, eventualmente contenuta nel lodo, è irrilevante e l'erronea valutazione in fatto è rilevante solo se si concretizza in un errore di fatto essenziale e riconoscibile.


Come già detto, sussiste l'errore di fatto quando la decisione viene assunta, ritenendo sussistente un fatto che invece certamente non sussiste o viceversa.

Nella fattispecie in esame, invece, la decisione è stata assunta nel lodo prendendo in esame il contenuto corretto delle due delibere impugnate del CdA, come emerge dai rispettivi verbali, e ponendolo a confronto con il significato da attribuire all'art. 22 dello Statuto sociale, correttamente riportato;

---

<sup>5</sup> Cass. n. 2717/2007 "L'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'*iter* logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti"





pertanto, non risulta sussistente alcun errore di fatto, in quanto il collegio arbitrale non è incorso in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto che costituiscono il presupposto della sua decisione.

La contestazione degli appellanti riguarda, invece, la valutazione compiuta dal collegio arbitrale, valutazione (peraltro del tutto condivisibile) che, come tale, come sopra già detto, non è sindacabile.

### **Regolamento delle spese di lite.**

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di valore indeterminabile di media complessità, con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) Respinge l'appello proposto da Goffredo Casadei e Virgilio 2006 s.r.l. nei confronti della sentenza n. 4775/2019 del Tribunale di Milano.
- 2) Condanna Goffredo Casadei e Virgilio 2006 s.r.l. a rifondere, in solido tra loro, le spese di lite sostenute da Nofdam s.p.a., che liquida, per il presente giudizio, in complessivi € 8.066, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
- 3) Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di Goffredo Casadei e Virgilio 2006 s.r.l. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano il 15.7.2021

*Il Presidente est. Massimo Meroni*

